



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Roma, data del protocollo

AI SIG.RI PREFETTI	LORO SEDI
AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIG.RI QUESTORI	LORO SEDI
e, p.c.:	
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE
AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI Direzione Centrale per le Autonomie	SEDE
AL DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza tecnica	SEDE

OGGETTO: Attività di spettacolo viaggiante. Assegnazione aree da parte delle
Amministrazioni comunali.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO

Pervengono da taluni titolari di attività di spettacolo viaggiante diverse segnalazioni riguardanti le difficoltà registrate ai fini dell'assegnazione, da parte delle Amministrazioni comunali interessate, di aree disponibili sulle quali poter esercitare la propria attività.

La tematica in argomento è disciplinata dalla legge 18 marzo 1968, n. 337 recante disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante, segnatamente dall'art. 9 che prevede, tra l'altro, l'adozione da parte delle Amministrazioni comunali di un regolamento per determinare le modalità di concessione delle aree da mettere a disposizione dei circhi.

Invero, già in passato le Associazioni di categoria del relativo comparto avevano chiesto un intervento di sensibilizzazione degli Enti locali per una piena attuazione delle disposizioni contenute nella suddetta legge.

Pertanto, con atto d'indirizzo n. 559/C.12488.13500(1) del 19 luglio 1995 a firma del Capo della Polizia, Direttore Generale della pubblica sicurezza *pro-tempore*, che si allega, le Prefetture sono state interessate ai fini di una sensibilizzazione delle Amministrazioni comunali ad adempiere a quanto stabilito dal sopracitato art. 9 attraverso la predisposizione dell'elenco delle aree sulle quali poter installare le attività dello spettacolo viaggiante, allo scopo di non pregiudicare le "giuste aspettative" dei rispettivi titolari.

Peraltro, in detta circolare veniva puntualizzato che i Comuni ancora inadempienti a quanto previsto dall'art. 9 più volte richiamato erano tenuti a rilasciare ai richiedenti la licenza di cui all'art. 69 TULPS, previa concessione di suolo pubblico, anche in assenza dell'elenco.

Ciò premesso, tenuto conto del notevole lasso di tempo trascorso dalla circolare del 1995 e dell'esigenza qui espressa anche di recente dalle Associazioni rappresentative del settore, si invitano nuovamente le SS.LL. ad interessare le Amministrazioni comunali ai fini di una piena attuazione delle disposizioni della citata legge n. 337/1968, rappresentando altresì l'esigenza che venga fornito, nei tempi di legge, riscontro ai richiedenti, al fine di non sacrificare gli interessi imprenditoriali della categoria.

^^^^^^

Nel confidare nella consueta collaborazione delle SS.LL., si ringrazia.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI



139

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE AFFARI GENERALI
Servizio Polizia Amm.va e Sociale
Div. Prima - Sez. III

Roma, 19 luglio 1995

559/C.12488.13500(1)

OGGETTO: Concessione di aree comunali per l'installazione dei circhi, delle attività di spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento - Art.9 Legge 18.3.1968 n.337.

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	TRENTO
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI	BOLZANO
AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE	
DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI QUESTORI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
e, per conoscenza:	
AL COMMISSARIO DELLO STATO	
NELLA REGIONE SICILIANA	PALERMO
AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO	
NELLA REGIONE SARDA	CAGLIARI
AL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE	
FRIULI VENEZIA GIULIA	TRIESTE
AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE	
REGIONI A STATUTO ORDINARIO	LORO SEDI
AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI	
COORDINAMENTO NELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA

Le Associazioni di categoria dello Spettacolo Viaggiante hanno recentemente sensibilizzato questo Ministero affinché tutte le Amministrazioni Comunali mettano a disposizione della categoria esercenti spettacoli viaggianti un elenco di aree disponibili ed approvino un regolamento che disciplini le modalità di assegnazione delle aree stesse ai singoli esercenti.



Ministero dell'Interno

Al riguardo giova evidenziare che in effetti le Amministrazioni Comunali sono tenute a compilare un elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e sono tenuti, altresì, ad approvare un Regolamento che disciplini, come sopra ricordato, le modalità di assegnazione delle aree.

Sulla problematica esposta è da rilevare che la mancata attuazione da parte del Comune delle direttive stabilite dalla legge n.337/1969, non può incidere sulle giuste aspettative dei titolari di attività circensi, considerata la funzione sociale di queste sancita dall'art.1 della legge n.337/1969 citata e considerata, altresì, la giurisprudenza consolidata del T.A.R. e del Consiglio di Stato in tema di tutela dell'iniziativa economica privata, secondo la quale è illegittimo il provvedimento di diniego o di revoca di una autorizzazione fondato su ragioni di ordine urbanistico o di pubblico interesse, qualora il Comune non provveda ad assegnare altra area disponibile.

Alla luce delle esposte considerazioni si pregano codeste Prefetture di voler sensibilizzare le Amministrazioni Comunali, nei modi ritenuti più opportuni, a voler adempiere a quanto stabilito dall'art.9 comma primo legge n.337/1969 citata.

Nelle more di tale adeguamento, i Comuni che non abbiano ancora ottemperato a quanto disposto dall'art.9, dovranno rilasciare ai richiedenti la licenza ex art.69 T.U.L.P.S. previa concessione di suolo pubblico, pur in assenza dell'elenco e del ricordato regolamento.

Da ultimo, si rappresenta che i provvedimenti di revoca delle concessioni di suolo pubblico adottati dai Comuni per motivi di "pubblico interesse" debbono essere immediatamente seguiti dalla concessione, di altra area, in modo da non arrecare grave danno economico agli esercenti, in ottemperanza al più volte ricordato art.9.

IL CAPO DELLA POLIZIA

